Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 233

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Giovedì, 2 ottobre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Ricompense al valor militare

Con R. decreto in data 5 *giugno* 1941-XIX, *registrato alla Corte dei conti addì* 23 *luglio* 1941-XIX, *registro n.* 3 *Aeronautica, foglio n.* 254, *sono state concesse le seguenti ricompense al valor militare « sul campo »:*

MEDAGLIA DI BRONZO

PANTAROTTO Angelo, da Annone Veneto (Venezia), Aviere scelto motorista (*alla memoria*). — Valente motorista e valorosissimo mitragliere di velivolo da bombardamento partecipava più volte volontariamente ad audacissime azioni belliche, contribuendo validamente e con ardimentoso sprezzo del pericolo ad allontanare l'offesa della caccia nemica. In una audace azione di spezzonamento e di mitragliamento compiuta da bassissima quota su ingenti forze avversarie che, asserragliate in munitissime posizioni, contrastavano gravemente l'avanzata delle nostre truppe, mentre con il tiro precisissimo della propria arma portava al nemico tutta la sua offesa, insieme con la macchina colpita a morte immolava la sua giovane ed eroica esistenza per la grandezza della Patria Fascista. — Cielo di Passo Jerato, 11 agosto 1940-XVIII.

BARBIERI Guido, da Scortichino di Bondeno (Ferrara), Maresciallo pilota. — Valoroso pilota ha partecipato su velivolo S. 81 a numerosi bombardamenti su terra e su obbiettivi navali. Durante un'azione su di un numeroso convoglio navale nemico fortemente scortato, sebbene si fosse verificato al motore un inconveniente che avrebbe potuto compromettere l'esito della missione secondava efficacemente l'opera del capo equipaggio conducendo all'attacco il velivolo non ostante la violenta e rabbiosa reazione contraerea, concorrendo così a colpire e danneggiare gravemente una unità navale nemica che in seguito affondava. — Cielo del Mar Rosso, 6 settembre 1940-XVIII.

BELLINI Aurelio, da Padova, Primo aviere armiere. — Primo aviere armiere puntatore a bordo di un velivolo S. 81, durante un'azione di bombardamento su di un numeroso convoglio nemico navale, fortemente scortato, nonostante la violenta reazione contraerea nemica con rara calma e sprezzo del pericolo colpiva efficacemente una unità nemica che successivamente affondava. — Cielo del Mar Rosso, 6 settembre 1940-XVIII.

BOGNOLO Alessandro, da Vicenza, Sergente maggiore motorista. — Capo motorista di un reparto da bombardamento operante, di grande capacità tecnico-professionale, superando difficoltà di ogni genere e con mezzi inadeguati assicurava anche in particolari contingenze la massima efficenza dei velivoli, prodigandosi instancabilmente con tenacia e con spirito di sacrificio. Combattente ardito e generoso, partecipava ad azioni di bombardamento su basi nemiche, durante una delle quali essendo la formazione stata attaccata da velivoli da caccia, reagiva prontamente all'offesa con le armi di bordo, cooperando dopo un lungo combattimento, ad abbattere un velivolo nemico. — Cielo del Mar Rosso, 10 giugno-30 settembre 1940-XVIII.

BUSETTO Aldo, da Legnago (Verona), Tenente pilota. — Capo equipaggio di alta capacità, con cosciente ardito coraggio attacca di notte a bassa quota e reiteratamente un munito aeroporto nemico danneggiando impianti ed apparecchi. Esempio di sereno e deciso valore. — Cielo di Ghedaref, 16 ottobre 1940-XVIII.

CARLUCCI Edmondo (da Torino), Tenente pilota. — Abile ed audace pilota da bombardamento già ripetutamente distintosi, dava nuove prove del suo ardimento ed ammirevole aggressività nell'attacco a bassa quota di un munito aeroporto nemico contribuendo alla distruzione di undici apparecchi nemici, depositi di carburanti, munizioni ed automezzi. — Cielo di Ghedaref, 16 ottobre 1940-XVIII.

CHIODI Marino, da Vetralla (Viterbo), Primo aviere armiere. — Ardito ed abile armiere di velivolo da bombardamento dava il suo valido e fattivo contributo di preciso puntatore in numerose e rischiose azioni distruttive contro le installazioni aeroportuali e velivoli al suolo di munitissime basi aeree nemiche e contro grossi convogli fortemente scortati da unità da guerra e da velivoli da caccia. Durante combattimenti contro preponderanti forze aeree di caccia nemica, azionando con aggressiva combattività le mitragliatrici di bordo contribuiva decisamente a respingere l'attacco ed a mettere in fuga il nemico. — Cielo del Mar Rosso, 10 giugno-30 settembre XVIII.

CICIOLLA Giuseppe, da Gravina di Puglia (Bari), Tenente Regio esercito osservatore. — Ufficiale osservatore di provato coraggio e virtù professionali guidava una ardita missione notturna su un munito campo nemico che veniva seriamente danneggiato. Esempio di serena calma e sprezzo del pericolo. — Cielo di Ghedaref, 16 ottobre 1940-XVIII.

DA CASTO Pier Luigi, da Neive (Cuneo), Capitano Regio esercito osservatore. — Osservatore a bordo di velivolo monomotore in volo di ricognizione nel cuore del territorio nemico, all'arresto del motore, in piena serenità, conduceva il pilota all'atterraggio di fortuna in zona prossima al nostro territorio. Non curante del pericolo cui andava incontro, ma solo preoccupato di salvare il materiale di volo, con marcia faticosissima compiuta in zona desertica, con una temperatura torrida e le vie di comunicazione fortemente presidiate dal nemico, raggiungeva i nostri avamposti e poi, ritornato subito, con i necessari aiuti, sul luogo dell'incidente, effettuava il ricupero del velivolo, affrontando fatiche enormi e risolvendo difficoltà che parevano insormontabili. Mirabile esempio di elevato spirito di abnegazione e di saldo cuore di combattente. — Cielo di Bio Anot (Somalia britannica), 22 luglio 1940-XVIII.

FRUSCONI Franco, da Cremona, Tenente pilota. — Ufficiale pilota abilissimo ed ardito d'apparecchio da bombardamento, partecipava alla guerra quale capo equipaggio di C. A. 133 effettuando numerose azioni di ricognizione e di bombardamento in territorio e su aeroporti nemici in voli isolati e senza scorta. Partecipava brillantemente all'azione che portava alla conquista di Cassala facendo rifulgere pienamente le sue virtù militari, la completa preparazione morale e professionale e la sua incrollabile fede di aviatore fascista. — Cielo del Sudan, giugno-ottobre 1940-XIX

GANORA Guido, da Casale Monferrato, Sergente maggiore pilota. — Ardito ed abile secondo pilota di velivolo da bombardamento, in numerosi voli di ricognizione offensive in mare aperto ed in difficili e rischiose azioni effettuate da bassa quota con estrema efficacia contro formazioni navali, centri ferroviari e apprestamenti difensivi del nemico, coadiuvava fattivamente il capo equipaggio dando esempio di sano coraggio e serena fermezza spinta sino al sacrificio. — Cielo del Mar Rosso e del Sudan, 10 giugno-30 settembre 1940-XVIII.

MARINI Floro, da Cremona, Primo aviere marconista. — Specializzato dotato di alte virtù guerriere e professionali partecipava a numerose e difficili operazioni belliche dimostrandosi combattente pronto, intelligente, entusiasta e sereno. Nel bombardamento su di un convoglio navale nemico fortemente difeso da unità da guerra col preciso tiro della mitragliatrice cui era adibito, concorreva efficacemente alla difesa del proprio apparecchio mettendo in fuga velivoli da combattimento nemici. — Cielo del Mar Rosso, 5 settembre 1940-XVIII.

MATTEUCCI Rosmildo, da Sulmona (L'Aquila), Sergente maggiore motorista. — Motorista mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento partecipava a numerose azioni di ricognizione e bombardamento su mare aperto assolvendo con abilità, coraggio e sprezzo del pericolo il proprio compito, malgrado l'intenso fuoco contraereo concorreva validamente a danneggiare le unità nemiche contribuendo così al buon esito della missione. — Cielo del Mar Rosso, giugno-settembre 1940-XVIII.

MAURA Vittorino, da Vicenza, Sergente maggiore pilota. — Secondo pilota ardito e valoroso coadiuvava validamente il capo equipaggio nel portare un'audace azione notturna su munito aeroporto nemico dando prova di sereno sprezzo del pericolo. — Cielo di Ghedaref, 16 ottobre 1940-XVIII.

OTTOMANO Giuseppe, da Tursi (Potenza), Primo aviere motorista. — Specializzato dotato di alte virtù guerriere partecipava a numerose azioni belliche dimostrandosi combattente ardito e sereno. Nell'attacco su di una munita base nemica concorreva efficacemente alla difesa del proprio apparecchio attaccato da numerosi caccia nemici di cui uno veniva abbattuto. — Cielo di Port Sudan, 8 settembre 1940-XVIII.

PONZANO Luigi, da Torino, Sottotenente pilota. — Ottimo pilota, partecipava a numerose azioni belliche su obbiettivi nemici potentemente difesi, dando sempre prova di calma e sprezzo del pericolo in ogni circostanza e di particolare animosità in occasione di attacchi da parte di caccia nemici, conclusisi oltre che con la messa in fuga di questi, anche con l'abbattimento di uno di essi. — Cielo dell'Impero giugno-settembre 1940-XVIII.

PRENCIPE Matteo, da Mattinata (Foggia), Primo aviere armiere. — Valoroso ed abile armiere di velivolo da bombardamento, con serena fermezza ed abnegazione, dava il suo valido e fattivo contributo di puntatore e mitragliere in numerose e ardite azioni distruttive contro formazioni navali ed installazioni aeroportuali e marittime di lontane e munitissime basi nemiche e durante cruenti combattimenti aerei contro formazioni da caccia avversarie. — Cielo del Mar Rosso, 10 giugno-30 settembre 1940-XVIII.

QUINTAVALLE Michele, da Bari, Primo aviere marconista. — Specializzato dotato di alte virtù guerriere partecipava a numerose e difficili azioni belliche dimostrandosi combattente entusiasta e sereno. Nell'attacco su di un convoglio navale nemico fortemente difeso da unità da guerra concorreva efficacemente con il preciso tiro della mitragliatrice a cui era adibito alla difesa del proprio apparecchio mettendo in fuga velivoli nemici da combattimento. — Cielo del Mar Rosso, 5 settembre 1940-XVIII.

RETTINO Camillo, da Ponte (Benevento), Primo aviere motorista. — Primo aviere motorista a bordo di un velivolo S. 81, partecipava a numerose azioni di bombardamento su munite basi terrestri e su convogli navali nemici scortati da unità da guerra. In una di tali azioni il 6 settembre, conscio dell'importanza dell'azione stessa, non curante della forte e rabbiosa reazione contraerea nemica, si prodigava a riparare con i mezzi di bordo una avaria verificatesi al motore centrale, permettendo così di continuare a svolgere in pieno l'azione, che aveva come risultato l'affondamento di una unità navale nemica. — Cielo del Mar Rosso, 6 settembre 1940-XVIII.

SUBRIZI Giuseppe, da Gioia de Marsi (L'Aquila), Primo aviere motorista. — Primo aviere motorista di apparecchio da bombardamento, effettuava una intensa attività bellica, portando il suo contributo in diverse azioni particolarmente difficili, prendeva parte alla conquista di Cassala, contribuendo con sereno spirito di combattente, abnegazione e dedizione al dovere, al completo successo delle nostre armi. — Cielo dell'Amara, novembre 1938 - Cassala, 4 luglio 1940-XVIII.

TARQUINI Giuseppe, da Bazzano, Primo aviere marconista. — Marconista mitragliere a bordo di velivolo da bombardamento effettuava una intensa attività bellica distinguendosi per fermezza e coraggio. Il giorno 6 settembre sotto l'intenso fuoco contraereo concorreva validamente con il resto dell'equipaggio a danneggiare una unità navale nemica che in seguito affondava. — Cielo del Mar Rosso, 6 settembre 1940-XVIII.

TELLURIO Giovanni, da Solarolo (Ravenna), Sergente pilota. — Pilota da caccia di notevole abilità e slancio effettuava numerose crociere su allarme riuscendo malgrado l'inferiorità del mezzo a prendere contatto col nemico. Durante le operazioni per la conquista del Somaliland effettuava numerose crociere per protezione delle truppe operanti. Durante tali voli attaccava due volte formazioni nemiche da bombardamento. Partecipava ad una ardita azione di mitragliamento di un aeroporto nemico, incendiandovi un velivolo in collaborazione con un altro pilota. — Cielo di Dire Daua, 11 giugno-3 agosto; Berbera, 8 agosto; Somaliland, 4-22 agosto 1940-XVIII.

TEODORI Attilio, da Ferrara, Sottotenente pilota. — Capo equipaggio d'apparecchio da bombardamento tipo CA. 133 effettuava numerose azioni di guerra in territorio nemico addentrandosi per centinaia di chilometri in voli isolati e senza scorta. In volo di ricognizione attacca alcune autoblinde e carri armati; colpito l'apparecchio da raffiche di mitragliatrice che squarcia il serbatoio alare non desiste dall'attacco, bombarda, colpisce ed incendia da bassissima quota un carro armato ed un'autoblinda e solo dopo aver eseguito la missione riconduce in salvo l'aereo atterrando in un campo di fortuna. — Cielo di Cassala, 5 luglio; di Kascia el Girba, 22 settembre 1940-XVIII.

(3546)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. 1041.

Norme per la riscossione delle tasse di iscrizione, delle quote annuali e degli altri proventi dovuti all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per riscuotere le tasse di iscrizione, le quote annuali e gli altri proventi, indicati nelle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927-V, n. 1132, l'Associazione nazionale per il controllo della combustione si vale, contro i debitori morosi, della procedura coattiva, stabilita dal testo unico delle leggi per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e di altri Enti pubblici, approvato con R. decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 2.

La Sezione regionale dell'Associazione comunica annualmente a ciascun consortista, mediante avviso di pagamento per posta raccomandata con ricevuta di ritorno, il prospetto delle somme da lui dovute all'Associazione in conformità delle tariffe dell'anno, debitamente approvate dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, distintamente: per tasse di iscrizione, per quote annuali e per altri diritti.

Art. 3.

Il consortista, che non riconosca dovute in tutto od in parte le somme addebitategli, ha facoltà di presentare reclamo, nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, al presidente dell'Associazione.

Il reclamo, che può essere inoltrato a mezzo del direttore della Sezione regionale dell'Associazione, sospende l'obbligo del pagamento, limitatamente alle sole somme contestate, fino alla notifica della decisione dell'Associazione.

Art. 4.

Avverso la decisione dell'Associazione sul reclamo prodotto dal consortista, questi può ricorrere al Ministro per le corporazioni entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

Il ricorso al Ministro non sospende, senza speciale provvedimento del Ministro stesso, l'esigibilità del credito dell'Associazione, nè l'applicazione della indennità di mora, nè la procedura coattiva di cui agli articoli 1 e 6, salvi sempre gli sgravi ed i rimborsi che risulteranno dovuti a seguito della decisione definitiva del Ministro.

Art. 5.

Il credito dell'Associazione comunicato ai consortisti, esclusa la parte per la quale sia sorta contestazione, giusta il precedente art. 3, diventa definitivo col decorso del termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del prospetto e deve essere soddisfatto in unica soluzione, o direttamente

alla Sezione, o a mezzo conto corrente postale o di vaglia od assegno bancario intestati alla Sezione o all'Ente da essa designato, entro otto giorni successivi al termine stesso.

Ove l'ultimo giorno utile per il pagamento sia festivo, il pagamento può farsi nel giorno successivo non festivo.

Il debito del consortista, determinato dall'Associazione a seguito del reclamo, di cui all'art. 3, diventa definitivo col decorso di dieci giorni dalla comunicazione della relativa decisione se non viene impugnato ai sensi dell'art. 4 e deve essere soddisfatto, nei modi indicati nei comma precedenti, entro gli otto giorni successivi.

Art. 6.

Decorsi gli otto giorni stabiliti dai comma 1° e 3° del precedente art. 5 senza che il pagamento sia effettuato, il consortista è assoggettato alla indennità di mora di centesimi sei per ogni lira non pagata, a favore dell'Associazione e, se persista l'inadempienza, l'Associazione promuove a di lui carico la procedura coattiva autorizzata dall'art. 1 della presente legge.

A tale effetto l'Associazione si vale del prospetto del debito di cui all'art. 2, per le somme divenute definitive per mancanza di reclamo nel termine stabilito dall'art. 3, oppure, per quelle che hanno formato oggetto di impugnativa, della decisione definitiva dell'Associazione, o della decisione emessa dal Ministro per le corporazioni in sede di appello, munite della prova della eseguita comunicazione al consortista.

Art. 7.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 9 luglio 1926-IV, n. 1331, ed è anche abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Art. 8.

La presente legge andrà in vigore col 1° gennaio dell'anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 25 luglio 1941-XIX, n. 1042.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 230, riguardante la produzione di acido citrico per anticrittogamici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 11 aprile 1941-XIX, n. 230, riguardante la produzione di acido citrico per anticrittogamici, con le seguenti modificazioni:

Al 1° e al 2° comma dell'articolo unico sono sostituiti i seguenti:

« Al fine di assicurare nella campagna 1941 la produzione di anticrittogamici a base di acido citrico è autorizzata l'assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il limite massimo di L. 14.000.000.

« È altresì autorizzata l'assegnazione di fondi allo stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni entro il limite massimo di L. 6.000.000, per integrazione di prezzi alle aziende fabbricanti di Ramital riferibilmente alla produzione effettuata fino al 10 luglio 1941-XIX.

« Le erogazioni sui fondi anzidetti verranno disposte con le modalità da stabilirsi con decreti dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 1043.

Modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni e agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprietà rustiche e urbane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

CAPO I.

Modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni.

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

1) L'art. 55 è modificato come segue:

« Le domande di voltura sono fatte sopra modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e sono presentate all'Ufficio del registro o delle successioni insieme con gli atti, civili o giudiziali, da sottoporsi alla registrazione, con apposita copia od estratto di essi in carta libera, e per le denuncie di trasferimenti in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione.

« Alla domanda di voltura inoltre deve essere allegato un certificato dal quale risulti la ditta cui in catasto è iscritto ciascun immobile da volturare e gli altri elementi che catastalmente servono a individuare l'immobile.

« Qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, a la domanda di voltura devono essere pure unite le copie degli altri atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi.

« Qualora manchino tali documenti, deve essere unita una dichiarazione della parte nel cui interesse è chiesta la voltura dalla quale risulti la cronistoria di quei passaggi. In tale caso nella voltura si fa constare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. L'Ufficio tecnico erariale notifica la eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato.

« Il certificato catastale previsto dal secondo comma è rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale ovvero dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette in esenzione di tutti i diritti catastali fermo restando il pagamento della tassa di bollo e dei diritti di scritturazione.

« Il procuratore del registro, nei modi e termini stabiliti dal regolamento, trasmette all'Ufficio tecnico erariale le domande di voltura con gli atti ad esse allegati, occorrenti per la esecuzione delle volture ».

2) L'art. 56 è sostituito dal seguente:

« I notari ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare private scritture riguardanti trasferimenti di beni immobili, se dalle parti non sia esibito loro il certificato catastale previsto dal 2° comma del precedente art. 55, nonchè, se del caso, gli atti o la dichiarazione previsti dal 3° e 4° comma dello stesso articolo, e, quando si tratti di frazionamento di particella, anche il tipo prescritto dal seguente art. 57.

« Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonchè agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma ».

3) L'art. 57 è sostituito dal seguente:

« Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico della mappa catastale e da firmarsi da un ingegnere, geometra o perito agrimensore.

« Tale estratto deve essere firmato dalle parti interessate, o, per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potrà essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo.

« Se il tipo presentato non è regolare ed il tecnico che l'ha firmato non procede alla sua rettifica nel termine di tempo che gli è prefisso dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, questa vi provvede di ufficio a spese del tecnico.

« L'importo di tali spese viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero ».

4) E' aggiunto il seguente art. 57-*bis*.

« Le copie ed estratti di cui al primo comma dell'art. 55, se le parti non provvedono a fornirli, sono fatti in carta libera dal procuratore del registro, al quale, in tal caso, sono dovuti i compensi stabiliti dalla tabella *B* annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011.

« Tali compensi vengono liquidati all'atto della registrazione e sono dovuti anche quando la registrazione sia fatta senza pagamento d'imposta.

« Se per la insufficienza o la imperfezione degli atti o del tipo di frazionamento, prodotti per la esecuzione delle volture, queste non possono essere eseguite, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a presentare, entro il termine di giorni trenta, gli altri atti necessari, ovvero a regolarizzare, entro lo stesso termine di tempo, gli atti ed i tipi già esibiti e riconosciuti imperfetti.

« Se le parti non forniscono quanto loro è richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico delle parti le spese occorse il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il ricupero ».

5) L'art. 60 è sostituito dal seguente:

« Coloro che non osservino le disposizioni di cui:

a) ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 55 o quelle di cui agli articoli 56, 57 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50 a lire 1000;

b) all'art. 57-*bis* sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 10 a lire 50.

« L'accertamento delle violazioni alle disposizioni degli articoli 55, 56 e 57 spetta ai procuratori del registro o agli ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali o ai capi delle Sezioni staccate degli Uffici tecnici erariali. Quello delle violazioni alle disposizioni dell'art. 57-*bis* è di competenza esclusiva degli ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali o dei capi delle Sezioni staccate degli Uffici tecnici erariali.

« Il relativo processo verbale è trasmesso all'intendente di Finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4 ».

Art. 2.

Le spese per quanto occorre al funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali sono a carico delle rispettive Provincie, quelle per il funzionamento delle Commissioni censuarie comunali sono a carico dei rispettivi Comuni.

Art. 3.

Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali è dovuta per ciascun giorno di adunanza un indennità in misura di lire venticinque al lordo della ritenuta del doppio dodici per cento.

Tale indennità si computa per ciascun giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata abbiano luogo più riunioni.

Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennità di viaggio e di soggiorno:

a) per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;

b) per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 6° dell'ordinamento gerarchico.

Le stesse indennità spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni.

Le indennità di soggiorno di cui ai due precedenti commi sono soggette alle riduzioni di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni, nonchè a quella di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491.

La indennità di cui al 1° comma non è cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.

Art. 4.

Le mappe catastali possono essere anche altimetriche.

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a formare, mediante riduzione della mappa, carte catastali in scala minore di quelle indicate dall'art. 3 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572.

CAPO II.

Disposizioni riguardanti i trasferimenti di piccole proprietà rustiche ed urbane.

Art. 5.

Per i trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso di fondi rustici compreso qualsiasi genere di proprietà rurale anche se non fatti a scopo di arrotondamento della proprietà fondiaria oppure di fabbricati del valore fino a lire 1000 e da lire 1000 a lire 5000 le imposte di registro ed ipotecarie, la tassa di bollo ed i diritti catastali sono dovuti nelle seguenti misure:

Registro:

per valore fino a lire 1000, imposta 1 %;

per valore superiore a lire 1000 ma non a lire 5000, imposta 2 % esclusa qualunque altra riduzione contemplata dalla tariffa allegato *A*, annessa alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269 e successive modificazioni.

Trascrizione ipotecaria:

imposta 1 per cento, con deroga alla disposizione contenuta nelle avvertenze generali apposte in calce alla tariffa allegato *A*, annessa alla legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923-II, n. 3272, che stabilisce per ogni formalità la tassa minima di lire 10.

Qualora l'importo delle imposte di registro e di trascrizione presenti la frazione di una lira, tale frazione è arrotondata a lire una.

Bollo:

per originale, atto pubblico o' scrittura privata:

per ogni foglio, tassa L. 4;

per la copia o secondo originale ad uso registro, per la copia ad uso ipoteche, per le note ipotecarie e per la copia al compratore:

per ogni foglio, tassa L. 1;

per manca voltura, tassa L. 1.

Le riduzioni delle tasse di bollo sono estese alle domande, agli atti e ai documenti che ai sensi del R. decreto 28 marzo 1929-VII, n. 499, si presentano agli Uffici dei libri fondiari, nonchè ai decreti dei giudici tavolari quando si riferiscono e ordinano solamente la intavolazione del diritto di proprietà, in ordine ai trasferimenti di cui sopra.

Sono esenti dalla tassa di bollo gli allegati esclusivamente necessari agli atti di trasferimento di cui al presente articolo, compresi i tipi di frazionamento.

Diritti catastali:

per valore fino a L. 1000 . . . . L. 0,50

per valore superiore a L. 1000 ma non a L. 5000 » 1 —

Art. 6.

Qualora, in seguito all'accertamento del valore venale del fondo trasferito ai sensi dell'art. 33 della legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, il valore del trasferimento venga a risultare superiore ai limiti indicati nel precedente art. 5 sono dovute:

a) per i valori che siano risultati superiori a L. 1000 ma non a L. 5000, le imposte riferibili allo scaglione relativo a valori superiori a L. 1000 ma non a L. 5000;

b) per i valori che siano risultati superiori a L. 5000, le normali imposte di registro ed ipotecarie, nonchè la normale tassa di bollo ed i normali diritti di voltura.

Anche le tasse complementari di bollo sono riscosse in modo virtuale.

Art. 7.

Gli onorari e diritti notarili dovuti a norma delle vigenti disposizioni per gli atti di trasferimenti tra vivi ed a titolo oneroso riguardanti fondi rustici, compreso qualsiasi genere di proprietà rurale anche se non fatti a scopo di arrotondamento della proprietà fondiaria oppure di fabbricati del valore fino a L. 500, e da L. 500 a L. 1000, sono ridotti:

a) per i trasferimenti suddetti fino al valore di L. 500, ad un terzo;

b) per i trasferimenti suddetti per valori superiori a L. 500 ma non a L. 1000, alla metà.

La detta riduzione non si applica all'onorario proporzionale spettante per il ricevimento dell'atto e ai diritti di iscrizione al repertorio.

Art. 8.

Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2245.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 agosto 1941-XIX, n. 1044.

Provvedimenti per la costruzione del canale navigabile Milano-Cremona-Po.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' costituito, con sede in Milano, un ente autonomo per la costruzione delle opere di navigazione interna del canale Milano-Cremona-Po e dei porti di Milano e di Cremona con la denominazione di « Consorzio del canale Milano-Cremona-Po ».

Fanno parte del Consorzio lo Stato, la provincia e il comune di Milano, la provincia e il comune di Cremona.

Art. 2.

Sono organi del Consorzio.

il Consiglio d'amministrazione, il Comitato esecutivo, il presidente, i vice presidenti e il Collegio dei revisori.

Il Consiglio d'amministrazione è composto di:

a) un presidente e due vice presidenti, nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici;

b) due membri, di cui uno tecnico, nominati dal Ministro pei lavori pubblici;

c) cinque membri dei quali uno per ciascuno nominato dai Ministri per l'interno, per le corporazioni, per le comunicazioni e due nominati dal Ministro per le finanze, uno dei quali in persona del direttore generale per i Servizi della finanza locale;

d) due membri nominati dalla provincia di Milano;

e) due membri nominati dal comune di Milano;

f) un membro nominato dalla provincia di Cremona;

g) un membro nominato dal comune di Cremona.

Il presidente, i vice presidenti e i membri del Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente e dai vice presidenti del Consorzio, dai due consiglieri nominati dal Ministro pei lavori pubblici, da uno dei consiglieri nominati dal Ministro per le finanze, da uno dei consiglieri nominati dalla provincia di Milano, da uno dei consiglieri nominati dal comune di Milano, da uno dei consiglieri da designare d'accordo tra la provincia e il comune di Cremona.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, nominati rispettivamente uno dal Ministro pei lavori pubblici, uno dal Ministro per le finanze e uno d'intesa fra le Amministrazioni provinciali e comunali di Milano e Cremona.

Esso dura in carica quattro anni e i singoli membri possono essere riconfermati.

Art. 3.

Tutte le opere e gli impianti del Consorzio sono dichiarati di pubblica utilità ed obbligatori ad ogni effetto di legge.

Alla loro esecuzione sono applicabili, salvo le modificazioni apportate dalla presente legge, le disposizioni sulla navigazione interna del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, del regolamento 17 novembre 1913, n. 1514, e della legge 7 aprile 1917, n. 599.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione del Consorzio ripartisce tra gli enti interessati le spese per l'esecuzione delle opere in base alle disposizioni sopracitate.

Il riparto è approvato con decreto del Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa pubblicazione, a mezzo dei competenti uffici del Genio civile, per la presentazione di eventuali reclami da parte degli interessati.

I contributi sono obbligatori e le Amministrazioni interessate dovranno rilasciare, a favore del Consorzio, delegazioni annuali sui cespiti delegabili per legge e, in via sussidiaria, sulle imposte di consumo, con le modalità stabilite dall'art. 94 del testo unico per la finanza locale, approvato col R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175.

Art. 5.

Tutti gli atti e contratti, compiuti dal Consorzio, sono esenti dalle tasse di bollo e sono registrati col pagamento della tassa fissa di registro e ipotecaria di lire 20, salvo gli ordinari emolumenti ai conservatori delle ipoteche.

Art. 6.

Per gravi irregolarità nella gestione del Consorzio, il Ministro pei lavori pubblici, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze, può promuovere il decreto Reale di scioglimento dell'amministrazione dell'Ente e di nomina di un commissario Regio, i cui poteri non potranno durare oltre un anno dalla data del decreto di scioglimento.

Art. 7.

Alla spesa per la costruzione delle opere del canale Milano-Cremona-Po, prevista in lire 427.000.000, nei decreti Ministeriali di concessione sarà provveduto:

a) con un contributo del 60 per cento a carico dello Stato;

b) con un contributo del 40 per cento a carico degli enti locali interessati.

Il contributo di cui alla lettera b), salvo riparto a termini del precedente art. 4, sarà anticipato, in proporzione del rispettivo interesse, dalla provincia e dal comune di Milano e dalla provincia e dal comune di Cremona con le modalità del successivo art. 14.

Art. 8.

Alla spesa per la costruzione delle opere del porto di Milano, prevista in lire 155.000.000, sarà provveduto nei decreti Ministeriali di concessione:

a) con un contributo del 60 per cento a carico dello Stato;

b) con un contributo del 40 per cento a carico degli enti locali interessati.

Il contributo di cui alla lettera b) salvo riparto a termini del precedente art. 4 sarà anticipato dalla provincia e dal comune di Milano con le modalità del successivo art. 14.

Art. 9.

Alla spesa per la costruzione delle opere del porto di Cremona, prevista in lire 18.000.000, sarà provveduto nei decreti Ministeriali di concessione:

a) con un contributo del 60 per cento a carico dello Stato;

b) con un contributo del 40 per cento a carico degli enti locali interessati.

Il contributo di cui alla lettera b), salvo riparto a termini del precedente art. 4, sarà anticipato dalla provincia e dal comune di Cremona con le modalità del successivo art. 14.

Art. 10.

Il contributo dello Stato nei decreti Ministeriali di concessione sarà commisurato all'importo dei lavori risultanti dai progetti esecutivi, approvati dal Ministero dei lavori pubblici, aumentando il detto importo di una percentuale del 15 per cento per imprevisti, per spese generali ed oneri di finanziamento.

Il contributo dello Stato sarà in ogni caso limitato nel suo complesso alle somme previste agli articoli 7, 8 e 9 e sarà corrisposto con le modalità del successivo art. 14.

Art. 11.

Il patrimonio in gestione dell'Ufficio liquidazione enti portuali padani sarà ceduto al Consorzio del canale Milano-Cremona-Po allo stato in cui trovasi.

La valutazione di tale patrimonio sarà approvata con decreti dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze e l'importo di spettanza degli enti partecipanti al detto patrimonio sarà detratto dagli importi dei rispettivi contributi, dovuti dagli enti stessi per le opere. Con detto decreto sarà anche provveduto all'approvazione del conto finale della liquidazione.

Art. 12.

I lavori sono eseguiti dal Consorzio secondo le norme di legge, di regolamento e del capitolato generale di appalto, vigenti per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 13.

Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po è autorizzato a contrarre col Consorzio di credito opere pubbliche mutui per un importo complessivo non superiore di lire 600.000.000, con ammortamento trentacinquennale, da stipulare per lire 50.000.000 nel secondo semestre dell'esercizio 1942-43, per lire 100.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1943-44 al 1947-48 e per il resto nel 1948-49.

La stipulazione di ciascun mutuo è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 14.

Lo Stato concorrerà nell'ammortamento dei mutui, di cui all'articolo precedente, con annualità trentacinquennali posticipate, calcolate in ragione del 60 per cento degli importi indicati nei decreti di concessione, restando gli ulteriori oneri del finanziamento delle opere, derivanti anche dall'eventuale maggiore saggio d'interesse praticato dal Consorzio di credito rispetto a quello stabilito dalle disposizioni vigenti, nonchè dalle spese di altro genere relative al finanziamento stesso, a carico della provincia e del comune di Milano e della provincia e del comune di Cremona, quali enti obbligati all'anticipazione a termini degli articoli 7, 8 e 9 e salvo riparto con gli altri enti interessati a termini dell'art. 4.

Per le spese riguardanti le suindicate annualità trentacinquennali il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni per lire 1.949.247,90 nell'esercizio 1942-43, per lire 3.898.495,80 in ciascuno degli esercizi dal 1943-44 al 1947-48 e per il residuo nell'esercizio 1948-49.

Art. 15.

Per la garanzia della rimanente quota dei detti mutui, la provincia e il comune di Milano e, per la propria quota, la provincia e il comune di Cremona sono autorizzati, a deroga di ogni altra disposizione, a rilasciare al Consorzio di credito per le opere pubbliche a partire dal 1944-XXIII, delegazioni annuali a termini dell'art. 4.

Art. 16.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, sarà provveduto all'approvazione dello statuto del Consorzio ai sensi dell'art. 1, nn. 1 e 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

In tale statuto saranno contenute le disposizioni occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCI

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 24 agosto 1941-XIX, n. 1045.

Provvedimenti intesi a favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico delle zone delle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia e Lubiana danneggiate dalle operazioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È autorizzata la spesa di L. 5.000.000 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi intesi a favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico nelle zone delle provincie di Trieste, Fiume, Gorizia e Lubiana danneggiate dalle operazioni di guerra.

Alla erogazione della somma a favore dei conduttori di aziende agricole si provvederà mediante la concessione di un contributo, pari alla somma suddetta, a favore del Settore della zootecnia, della Federazione nazionale dei Consorzi provinciali fra i produttori dell'agricoltura.

Art. 2.

Il Settore della zootecnia procedrà all'acquisto di bestiame bovino, equino, suino, ovino e caprino di razze miglioratrici e alla cessione di esso con l'abbuono massimo del 50 per cento.

Farà perciò luogo alla raccolta delle prenotazioni da parte dei conduttori di aziende agricole, i quali abbiano subìto danni nella consistenza del bestiame in conseguenza delle operazioni belliche, e alla organizzazione di appositi raduni nelle località di produzione.

Le prenotazioni saranno accompagnate da una dichiarazione dell'autorità comunale dalla quale risulti concorrere, nel richiedente, la condizione anzidetta.

Art. 3.

Alla concessione dell'abbuono per le provincie di Trieste, Fiume e Gorizia sarà provveduto in base a conforme decisione di una Commissione composta: dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, presidente; da un rappresentante del Partito Nazionale Fascista designato dal segretario federale; da un rappresentante degli agricoltori, nominato dalla Confederazione fascista degli agricoltori, da un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura, nominato dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'agricoltura e dal direttore della Sezione della zootecnia del Consorzio provinciale tra i produttori dell'agricoltura.

Nella istruttoria per la concessione dell'abbuono la Commissione ha facoltà di esperire le indagini che riterrà opportune sulla esistenza del requisito di cui al secondo comma del precedente articolo.

La concessione dell'abbuono rimane comunque subordinata alle condizioni che l'interessato non abbia, per lo stesso bestiame per il quale usufruisce dell'abbuono, goduto di alcun indennizzo per eventuali danni di guerra.

A questo fine, a corredo della ricevuta dell'abbuono, dovrà essere allegata una dichiarazione della Intendenza di finanza attestante la esistenza di tale condizione.

Dell'ammontare dell'abbuono concesso ai singoli danneggiati sarà pure, a cura del capo dell'Ispettorato provinciale

dell'agricoltura, data comunicazione alla stessa Intendenza, perchè ne tenga conto agli effetti della liquidazione di eventuali danni di guerra.

Per la provincia di Lubiana, in luogo della Commissione di cui al comma 1° del presente articolo, nonchè agli adempimenti previsti nei commi 4° e 5° provvederà l'Alto commissario per la provincia medesima.

Art. 4.

Il programma tecnico e finanziario della iniziativa, comprendente altresì le spese di organizzazione, verrà formulato dal Settore della zootecnia di cui innanzi, e sarà sottoposto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'approvazione. Allo stesso Ministero spetterà il controllo sullo svolgimento delle varie operazioni, nonchè l'approvazione, in via amministrativa, del relativo conto finale.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio 1941-42, occorrenti in dipendenza della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — TASSINARI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 24 agosto 1941-XIX, n. 1046.
Modificazioni alla legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, sulla costituzione dell'Ente autonomo del porto di Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 7 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, è così modificato:

« Il presidente dell'Ente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, sentito il Consiglio dei Ministri.

Egli dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Vice presidente di diritto è il direttore marittimo di Napoli. Egli coadiuva il presidente; in caso che questi sia assente od impedito, lo sostituisce, esercitandone tutte le funzioni.

Il presidente dell'Ente deve risiedere a Napoli; a lui sarà corrisposta, sul bilancio dell'Ente, una indennità annua, nella misura che sarà fissata dal Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Se è nominato presidente dell'Ente un funzionario, civile o militare dello Stato, egli potrà essere collocato fuori ruolo.

L'Ente deve, in tal caso, rimborsare allo Stato la spesa inerente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui fruisce il funzionario statale e deve inoltre versare all'Erario una quota non inferiore al 10 per cento dello stipendio, a titolo di contributo per il trattamento di quiescenza ».

Art. 2.

L'art. 23 della legge 6 maggio 1940-XVIII, n. 500, è così modificato:

« Il Governo del Re ha in ogni tempo la facoltà di sciogliere, per gravi motivi, sentito il parere del Consiglio di Stato, l'amministrazione dell'Ente, affidandola ad un commissario Regio.

Se la carica di commissario Regio è affidata ad un funzionario, civile o militare dello Stato, si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 7 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — DI REVEL — GORLA — RICCI — PAVOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO-LEGGE 31 agosto 1941-XIX, n. 1047.
Finanziamento delle spese di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 111, riguardante il finanziamento delle spese straordinarie di guerra, convertito nella legge 15 maggio 1941-XIX, n. 509;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuto che si versa in stato di necessità per cause di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle somme già autorizzate con precedenti provvedimenti è data facoltà al Ministro per la guerra di assumere impegni per servizi e prestazioni dipendenti dallo stato di guerra, entro il limite di lire 24 miliardi, oltre gli interessi sui pagamenti ratizzati ai sensi del R. decreto-legge 13 gennaio 1941-XIX, n. 27.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, in relazione al fabbisogno, alla inscrizione nello stato di previsione del Ministero della guerra delle somme occorrenti per i pagamenti da effettuare in dipendenza degli impegni di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Il DUCE, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 437, *foglio* 92. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 agosto 1941-XIX, n. 1048.

Soppressione del Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 24 dicembre 1925-IV, n. 2263;

Visto il R. decreto 18 aprile 1939-XVII, n. 624, con il quale è stato istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi;

Ritenuto che il Sottosegretariato predetto ha adempiuto ai compiti di carattere eccezionale per i quali è stato istituito;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Sottosegretariato di Stato per gli affari albanesi è soppresso a decorrere dal 31 luglio 1941-XIX.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 3 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 436, *foglio* 96. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Arenaccia » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 giugno 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Arenaccia », riportato nel vigente catasto del comune di Cancello-Arnone, in testa a Conte Angela, Rosina maritata Viola, Gemma, Antonio, Matilde, Federico, Raffaele, Gaetano, Enrichetta e Giuseppina fratelli e sorelle fu Ercole, al foglio di mappa 36, particella 2, della superficie di Ha. 0.74.52 e con l'imponibile di L. 126,68.

Il suddescritto fondo confina con la strada ausiliare di bonifica di Castelvolturno - quadrivio Arnone, con la proprietà Buonocore Anna e Filomena fu Pasquale, con il diversivo delle Colmate, con la proprietà Graziano Antonio fu Gaetano, livellario alla Congregazione di Capua.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 luglio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Arenaccia » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 3000 (tremila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *settembre* 1941-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 391. — D'ELIA

(3876)

REGIO DECRETO 17 agosto 1941-XIX.
Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Gisonne » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 giugno 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Gisonne » di pertinenza delle signore D'Angiolella Giovanna e Teresa fu Raffaele, riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a D'Angiolella Raffaele fu Giovanni, al foglio di mappa 9, particella 16, per la superficie di Ha. 8.63.16 e con l'imponibile di L. 863,16.

Il suddescritto fondo confina con la strada comunale « Fiume Morto », con la strada comunale di Cancello, con le proprietà di Papa Anastasia di Donato, di Abbate Giov. Battista e Carlo di Giovanni, di Parente Francesco fu Giuseppe.

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 luglio 1941 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il Regio decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Gisonne » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 25.000 (venticinquemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 settembre 1941-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 390. — D'ELIA

(3874)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 5 marzo 1941-XIX.
Equiparazione di rango a grado militare dei salariati libici militarizzati in base alla legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304, che concede facoltà ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di militarizzare durante la guerra i personali civili e salariati dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1941-XIX concernente l'equiparazione di rango a grado militare del personale civile e salariato dell'Amministrazione della guerra, militarizzato ai sensi della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304;

Decreta:

In applicazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304, la equiparazione di rango a grado militare del personale mussulmano salariato dipendente dall'Amministrazione della guerra è stabilita come appresso:

Specializzati 1ª categoria, sergente capo libico (buluc basci capo).

Qualificati in genere (capi squadra stradali e sorveglianti) 2ª categoria, sergente libico (buluc basci).

Comuni 3ª categoria, caporale libico (muntaz).

Guardiani e manovali 4ª categoria, soldato scelto libico (uachil).

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 marzo 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(3895)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 15 settembre 1941-XIX.
Decadenza, riconoscimento e conferma della qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il proprio decreto in data 13 gennaio 1940-XVIII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Arturo Rocchi, quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Frosinone;

Visto il proprio decreto in data 24 gennaio 1940-XVIII col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Vincenzo Nardi quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Forlì;

Visto il proprio decreto in data 28 marzo 1940-XVIII, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Carlo Ferrario quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Como;

Visto il proprio decreto in data 1° marzo 1941-XIX, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, tra gli altri, al fascista Eugenio Bolondi quale segretario federale « comandato » con incarico speciale;

Visto il proprio decreto in data 1° maggio 1941-XIX, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Carlo Maiorino quale segretario federale « comandato » con incarico speciale;

Visto il proprio decreto in data 27 maggio 1941-XIX, col quale veniva riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni al fascista Odino Rizzardi quale segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Padova;

Visto il proprio decreto in data odierna con il quale i fascisti Arturo Rocchi, Vincenzo Nardi, Carlo Ferrario e Odino Rizzardi cessano dalla carica di segretario della Federazione dei Fasci di combattimento, rispettivamente, di Frosinone, Forlì, Como e Padova, e vengono nominati in loro vece, rispettivamente, i fascisti Augusto Pescosolido, Paolo Guarini, Carlo Maiorino e Eugenio Bolondi;

Visti gli articoli 3, 1° comma, 5, 8 e 9 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129, istitutiva della Camera dei Fasci e delle Corporazioni;

Decreta:

I fascisti Arturo Rocchi, Vincenzo Nardi, Carlo Ferrario e Odino Rizzardi decadono dalla carica di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni.

È riconosciuta la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Paolo Guarini, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Forlì, e Augusto Pescosolido, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Frosinone e come tali componenti il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

È confermata la qualità di Consigliere nazionale della Camera dei Fasci e delle Corporazioni ai fascisti Carlo Maiorino, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Como, e Eugenio Bolondi, segretario della Federazione dei Fasci di combattimento di Padova, e come tali componenti il Consiglio nazionale del Partito Nazionale Fascista.

Roma, addì 15 settembre 1941-XIX

MUSSOLINI

(3904)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1941-XIX.
Proroga per l'anno 1941 del decreto Ministeriale 27 aprile 1940 relativo alla determinazione del contributo sindacale suppletivo comprensivo delle somme dovute a titolo di rimborso spese per la tenuta degli albi a carico dei professionisti ed artisti.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Di concerto con il Ministro per l'interno, per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici.

Visti gli articoli 1 e 3 del R. decreto 1° marzo 1938, n. 262, convertito nella legge 21 giugno 1938, n. 1386;

Visto il proprio decreto 27 aprile 1940 relativo all'applicazione di un contributo sindacale suppletico a carico dei professionisti ed artisti per l'anno 1940;

Sentita la Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti;

Decreta:

E' prorogata per l'anno 1941 l'applicazione del decreto Ministeriale 27 aprile 1940 relativo alla determinazione del contributo suppletivo comprensivo delle somme dovute a titolo di rimborso spese per la tenuta degli albi a carico dei professionisti ed artisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 luglio 1941-XIX

p. *Il Ministro per le corporazioni*: AMICUCCI
p. *Il Ministro per l'interno*: BUFFARINI
p. *Il Ministro per la grazia e giustizia*: PUTZOLU
Il Ministro per i lavori pubblici: GORLA

(3881)

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1941-XIX.
Conferimento di speciali poteri al commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Littoria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, col quale il Consorzio agrario cooperativo, trasformato in ente morale, è stato riconosciuto come « Consorzio agrario provinciale » della provincia di Littoria;

Visto il decreto 7 agosto 1941-XIX col quale all'amministrazione del Consorzio agrario provinciale di Littoria veniva preposto in qualità di commissario governativo il dott. Gastone Sbampato;

Considerate le difficoltà che nell'attuale stato di emergenza si frappongono per la convocazione dell'assemblea generale dei partecipanti;

Decreta:

Al commissario governativo del Consorzio agrario provinciale di Littoria, dott. Gastone Sbampato, vengono conferiti i poteri dell'assemblea generale dei partecipanti, sia per quanto concerne l'approvazione del bilancio dell'esercizio 1940 e di quanto altro è di competenza dell'assemblea, relativamente a detto esercizio, sia per le modifiche da apportare agli articoli 4 e 32 dello statuto circa la riduzione a L. 100 della quota di partecipazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3884)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di alcuni Consorzi di bonifica in provincia di Trapani

Con decreto Reale 21 giugno 1941-XIX, n. 5124, registrato alla Corte dei conti il 25 luglio successivo, al registro n. 14, foglio n. 93, con i quali sono stati rispettivamente costituiti i Consorzi di bonifica « Dei Margi di Birgi e di Gorgo Marausa », « Della Nivolelli e Casale-Tre Cupole-Bucari e Tre Cupole-Bellusa », tutte in provincia di Trapani, sulla base della corografia indicativa del perimetro e dell'elenco dei proprietari.

(3890)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

Elenco n 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50	67925	252 —	Bianconi Iole fu *Fioravante*, minore sotto la patria potestà della madre Sormani Angela di Giovanni ved. Bianconi *Fioravante*, domiciliata a Milano.	Bianconi Iole fu *Carlo-Vincenzo-Fioravanti*, minore sotto la patria potestà della madre. Sormani Angela di Giovanni ved. Bianconi *Carlo-Vincenzo-Fioravanti*, dom. a Milano.
Id.	121913	126 —	Bianconi Iole fu Carlo-Vincenzo-*Fioravante*, minore sotto la patria potestà della madre Sormani Angela di Giovanni ved. di Bianconi Carlo-Vincenzo-*Fioravante* e moglie in seconde nozze di Bianconi Carlo-Giovanni detto Giovanni, dom. a Milano.	Bianconi Iole fu Carlo-Vincenzo-*Fioravanti*, minore sotto la patria potestà della madre Sormani Angela di Giovanni ved. di Bianconi Carlo-Vincenzo *Fiovavanti*, ecc., come contro.
Id.	121914	3,50	Bianconi Emilia e Iole fu Carlo-Vincenzo-*Fioravante* ecc., come sopra.	Bianconi Emilia e Iole fu Carlo-Vincenzo-*Fioravanti* ecc., come sopra.
Id.	152762	115,50	Bianconi Iole fu Carlo-Vincenzo-*Fioravante*, minore ecc., come sopra.	Bianconi Iole fu Carlo-Vincenzo-*Fioravanti*, minore ecc., come sopra.
P. N. 5 %	3666 17392	750 — 500 —	Belli Luigi fu Carlo, dom. a Torino.	Belli Luigi fu Carlo, *interdetto sotto la tutela di Spezia Emilio*, dom. a Torino.
Redim. 3,50	347886	287 —	*Masottino* Teresa fu Giuseppe, minore sotto la tutela di Di Maggio Giuseppe, dom. in Spinazzola (Bari).	*Masotina* Teresa, ecc., come contro.
P. N. 5 %	31292	500 —	Fasano *Mariantonia* fu Giuseppe, minore sotto la tutela dell'ava materna Corcia Domenica di Gaetano moglie di Carlucci Nicola, domiciliata a Santomenna (Salerno), con usufrutto a favore di Corcia Domenica di Gaetano moglie di Carlucci Nicola, dom. a Santomenna (Salerno).	Fasano *Antonietta* fu Giuseppe ecc., come contro.
Id.	18413	100 —	Sanguineti Colombo fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre *Dallorso Enrichetta* fu Andrea, ved. Sanguineti Cesare, con usufrutto a *Dallorso Enrichetta* fu Andrea vedova Sanguineti Cesare, dom. a Chiavari.	Sanguineti Colombo fu Cesare, minore sotto la patria potestà della madre *Dallorso* o *Dall'Orso Francesca-Enrichetta* fu Andrea, vedova Sanguineti Cesare, con usufrutto a *Dallorso* o *Dall'Orso Francesca-Enrichetta* ecc., come contro.
Id.	18414 21321	100 — 95 —	Sanguineti Carlo Davide fu Cesare ecc., come sopra.	Sanguineti Carlo Davide fu Cesare ecc., come sopra.
Id.	24373	95 —	Sanguineti Colombo fu Cesare, con usufrutto a *Dall'Orso Enrichetta* fu Andrea ved. Sanguineti, dom. a Chiavari.	Come contro, con usufrutto a *Dall'Orso* o *Dallorso Francesca-Enrichetta*, ecc., come contro.
Redim. 3,50	357890	196 —	Enriore Rosalia di Stefano, nubile, dom. in Ciriè (Torino), vincolato d'usufrutto a favore di Pagliero *Maria* fu Stefano, ved. di Enriore Eugenio, dom. in Ciriè (Torino).	Come contro, vincolato d'usufrutto a favore di Pagliero *Angela-Maria*, ecc., come contro.
Id.	98035	14 —	Cosimi *Mario* di Gaetano, dom. in Roma.	Cosimi *Mariano-Giovanni-Carlo* di Gaetano, domiciliato in Roma.
Id.	179251	84 —	Saracco Amelia fu *Gaudenzio*, minore sotto la patria potestà della madre Ballaré Caterina di Luigi, ved. Saracco, dom. a Novara.	Saracco Amelia fu *Carlo*, ecc., come contro.
Id.	179252	84 —	Saracco *Maria-Eliana* fu *Gaudenzio*, minore sotto la patria potestà della madre Ballaré Caterina di Luigi ved. Saracco, dom. a Novara.	Saracco *Eliana* fu *Carlo*, ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Redim. 3,50	54275	406 —	Guarrasi Rosaria fu Vito, moglie di Gaeta Ernesto, dom. in Palermo, con usufrutto vitalizio a favore di Tobia *Maria-Antonia* fu Sebastiano ved. Guarrasi Vito, dom. in Palermo.	Come contro, con usufrutto vitalizio a favore di Tobia Maria-*Antonina*, ecc., come contro.
Id.	58899	1158,50	Guarrasi Rosaria fu Vito, moglie di Gaeta Ernesto, dom. a Palermo, vincolato per dote della titolare e con usufrutto vitalizio a favore di Tobia *Maria-Antonia* fu Sebastiano. ved. Guarrasi Vito, dom. a Palermo.	Come contro, vincolato per dote della titolare e con usufrutto vitalizio a favore di Tobia Maria-*Antonina* ecc., come contro.
Id.	613952	105 —	Fontan Massimilla fu *Michele* nubile, dom. a Susa (Torino).	Fontan Massimilla fu *Massimino*, nubile, domiciliata a Susa (Torino).
Rendita 5 %	118449	100 —	Fontan Massimilla fu *Michele*, moglie di Orland Giovanni, dom. a Susa (Torino).	Fontan Massimilla fu *Massimino*, ecc., come contro.
	401647	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Redim. 3,50	353966	70 —	Come sopra.	Come sopra.
	239977	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	386178	63 —	Vecchio Antonia di Luigi, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Postiglione (Salerno), con usufrutto a favore di *Di Polo* Carmela di Giuseppe, ved. Piccirillo Antonio.	Come contro, con usufrutto a favore di *Di Poto*, ecc., come contro.
P. N. 5 %	13297	50 —	*Pulicardo* Benedetta fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Poggi Luigia di Angelo, ved. *Pulicardo* dom. a Monterosso al Mare (Genova).	*Pollicardo* Benedetta fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Poggi Luigia di Angelo, ved. *Pollicardo* ecc., come contro.
Id.	13298	50 —	*Pulicardo* Maria fu Antonio, minore ecc., come sopra.	*Pollicardo* Maria fu Antonio, minore ecc., come sopra.
Id.	13299	50 —	*Pulicardo* Antonio fu Antonio, minore, ecc., come sopra.	*Pollicardo* Antonio fu Antonio minore ecc., come sopra.
Id.	13300	100 —	Poggi Luigia di Angelo, ved. di *Pulicardo* Antonio, dom. in Monterosso al Mare (Genova).	Poggi Luigia di Angelo, ved. di *Pollicardo* Antonio, dom. in Monterosso al Mare (Genova).
Rendita 5 %	156777	175 —	Canevali Fortunato, *Franco*, Cecilia, *Augusto*, Anna-Maria e Caterina fu Leone, minori e sotto la patria potestà della madre Brandaschia Maria fu Francesco, ved. Canevali, domiciliata a Brescia.	Canevali Fortunato, *Francesco*, Cecilia, *Augusta*, Anna-Maria e Caterina fu Leone, ecc., come contro.
Cons. 3,50	621548	175 —	Cuniberti *Ernestina* fu Camillo, moglie di Borgna Pietro, dom. in Alba (Cuneo), vincolato per dote.	Cuniberti *Luigia-Giovanna-Ernesta*, ecc., come contro.
Id.	530157	115,50	Traversa *Amalia* di Pietro, nubile, dom. a Vesime (Alessandria).	Traversa *Maria-Amalia*, ecc., come contro.
Rendita 5 %	112934	10 —	*Capozzi* Vincenza fu Angelo, dom. a Gavignano (Roma).	*Capozi* Vincenza fu Angelo, *minore sotto la tutela di Marcelli Teresa-Giuseppa fu Giovan-Battista*, dom. in Gavignano (Roma).
Id.	115190	810 —	*Capozzi* Vincenza, Francesca Serafina, *Augusto* e Mario fu Angelo, eredi indivisi del padre, dom. in Gavignano (Roma).	*Capozi* Vincenza, Francesca, Serafina, *Augusta* e Mario fu Angelo, *minori sotto la tutela di Marcelli Teresa-Giuseppa fu Giovan-Battista*, dom. in Gavignano.
Cons. 3,50	619220	35 —	Bazzano Caterina di Giuseppe, moglie di Bazzano *Carlo-Giuseppe*, dom. a Gambolò (Pavia), con vincolo dotale.	Bazzano Caterina di Giuseppe, moglie di Bazzano *Giuseppe-Carlo*, ecc., come contro.
Id.	508695	77 —	Colomba Pietro di Michele, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno).	Colomba Pietro di Michele, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. in Cava dei Tirreni (Salerno).
Id.	358731	70 —	Armand *Caterina* fu Carlo, moglie di Decaroli Giovanni, dom. in Cuneo.	Armand *Elisabetta-Maria-Cesarina-Caterina* fu Carlo, moglie di Decaroli Giovanni, dom. in Cuneo.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Redim. 3,50	51431	147 —	Coven *Giuseppina* fu Cesare, ved. di Anelli Arturo, dom. in Pavia.	Coven *Maria-Teresa-Giuseppa* fu Cesare ecc., come contro.
Id.	310264	2800 —	Sampò Alessandra, moglie di *Garossi* Antonio, Ada, nubile e Nelda, moglie di Falco [illegible] fu Achille, sorelle, eredi indivise fu Giuseppe, dom. in Torino.	Sampò Alessandra moglie di *Garosci* Antonio, ecc., come contro.
Id.	29208	147 —	*Pappone* Angela fu Giovanni-Battista, nubile, dom. a San Remo.	*Papone* Angela ecc., come contro.
Id.	53368 105598 105618	77 — 217 — 38,50	Papone *Angiolina* fu Giovanni-Battista, nubile. dom. a San Remo.	Papone *Angela* fu Giovanni-Battista, nubile, dom. a San Remo.
Id.	246360	175 —	Papone *Angelina*, ecc., come sopra.	Papone *Angela*, ecc., come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 15 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3786)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 1949-XXVII

Si notifica che, il giorno di lunedì 27 ottobre 1941-XIX, alle ore 9, in Roma, presso la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avranno inizio le estrazioni per l'assegnazione dei premi di lire 1.000.000 e di L. 500.000 ai buoni del Tesoro novennali 5 % delle ventotto serie, scadenti il 15 febbraio 1949-XXVII, emesse in base alla legge 4 febbraio 1940-XVIII, n. 20.

Il sorteggio dei premi da L. 100.000, da L. 50.000 e da L. 10.000, relativi ai buoni del Tesoro novennali 1949-XXVII suindicati, verrà effettuato, nello stesso locale, nei giorni successivi, alle ore 9.

Il giorno 24 dello stesso mese di ottobre, alle ore 9, pure in una sala al piano terreno della predetta Direzione generale del Debito pubblico, aperta al pubblico, avranno inizio le operazioni di contazione e di ricognizione delle schede destinate alle estrazioni di cui sopra.

Tali operazioni debbono precedere le estrazioni stesse, a norma del decreto 25 settembre 1931-IX, del Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 223 del 26 settembre 1931-IX e, ove non siano terminate nel detto giorno 24 ottobre, continueranno nel giorno successivo nello stesso luogo ed alla stessa ora.

Roma, addì 29 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3902)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa rurale di Paola, in liquidazione, con sede in Paola (Cosenza)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 30 ottobre 1937-XVI, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Paola, con sede nel comune di Paola (Cosenza), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato.

Veduto il proprio provvedimento in data 10 marzo 1938-XVI, con il quale l'avv. Attilio Cilento è stato nominato commissario liquidatore dell'azienda suindicata;

Considerato che il predetto commissario liquidatore è stato richiamato alle armi e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

L'avv. Roberto Spadafora fu Pasquale è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Paola, avente sede nel comune di Paola (Cosenza), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706 e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione dell'avv. Attilio Cilento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3844)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie, in liquidazione, con sede in Grottaglie (Taranto).

Nella seduto tenuta il 25 settembre 1941-XIX, dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Grottaglie, in liquidazione, con sede in Grottaglie (Taranto), il notaio dott. Giovanni Carano è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi degli articoli 58 e 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

(3899)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Diario delle prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduti gli articoli 174 e 175 della legge comunale e provinciale testo unico 3 marzo 1934, n. 383, nonchè gli articoli 72 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, sostituiti con R. decreto 14 novembre 1929, n. 1990;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per il conseguimento della patente di segretario comunale avranno luogo nei giorni 11, 12 e 13 del mese di febbraio 1942-XX nelle seguenti prefetture del Regno:

Alessandria, Ancona, Aquila, Bari, Benevento, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Cremona, Cuneo, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pavia, Perugia, Piacenza, Pisa, Potenza, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste, Udine, Venezia, Vercelli, Verona.

I prefetti delle Provincie suddette sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 15 settembre 1941-XIX

(3903) p. *Il Ministro*: BUFFARINI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Graduatoria del concorso a quattro posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione centrale

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1939-XVIII (registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1940-XVIII, registro 4, foglio 159), col quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di alunno in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale d'ordine dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici (autorizzato con decreto 19 ottobre 1940-XVIII del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1940-XIX (registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1941-XIX, registro 4, foglio 286), col quale sono state apportate varianti al concorso suddetto;

Visto il decreto Ministeriale 21 aprile 1941-XIX (registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1941-XIX, registro 10, foglio 266), col quale il numero dei posti di alunno d'ordine in prova messi a concorso col succitato decreto Ministeriale 30 dicembre 1939-XVIII, è stato fissato in quattro;

Visto il risultato degli esami scritti e orali;

Ritenuto regolare il procedimento degli esami stessi;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312; il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395; il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960; il R. decreto 3 gennaio 1926-IV, n. 48; la legge 6 giugno 1929-VIII, n. 1024; il R. decreto 13 dicembre 1933-XI, n. 1706; il R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176; il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIII, n. 2111; il R. decreto 2 giugno 1936-XIV, n. 1172; il R. decreto 4 febbraio 1937-XV, n. 100; il R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542; il Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179; la legge 25 settembre 1940-XVIII, n. 1458;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso indicato nelle premesse:

1) Baldi Dino, coniugato con prole . . con punti 17.25
2) Zanon Giuseppe, coniugato con prole . » 17.16⅔
3) Perotti Antonio, coniugato . . . . » 16.58
4) Sinimberghi Silvio, coniugato con prole . » 16.25
5) Cardillo Salvatore, ex combattente, coniugato con prole. . . . . . . » 16.16⅔
6) Visone Mario, coniugato con prole . . » 16.16⅔
7) Larussa Enrico, coniugato con 2 figli, nato nel 1903 . . . . » 16 —
8) Trapa Giacomo, celibe . . . . . » 16 —
9) Troiani Felice, coniugato con 2 figli, nato nel 1908 . . . . » 15.83
10) Chiappa Francesco, ex combattente, coniugato con prole. . . . . . » 15.50
11) Ricci Cesare, coniugato con prole . . » 15.50
12) Accardi Domenico, orfano di guerra, coniugato con prole . . . . . . » 15.35
13) Scagliola Pio, celibe . . . . . » 15.33
14) Trivoli Mario, celibe . . . . . » 15.25
15) Colucci Renato, celibe . . . . . » 15.12½
16) Bagnoli Natale, celibe . . . . . » 15.04
17) Giani Carlo, ex combattente, coniugato con prole . . . . » 15 —
18) Rinaldi Arnaldo, ex combattente, coniugato con prole . . . . . . » 14.66⅔
19) Palmieri Vincenzo, coniugato con prole . » 14.66⅔
20) Ferzi Alberto, coniugato con prole . . » 14 —
21) Padula Amedeo, celibe . . . . . » 14 —
22) Brunetti Pasquale, coniugato . . . » 13.50
23) Ciavoni Renato, celibe . . . . . » 13.50
24) Calcagnini Ercole, coniugato con 6 figli . » 13 —
25) Guerrisi Corrado, celibe. . . . . » 13 —

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine appresso indicato:

1) Baldi Dino, coniugato con prole.
2) Zanon Giuseppe, coniugato con prole.
3) Cardillo Salvatore, ex combattente, coniugato con prole.
4) Chiappa Francesco, ex combattente, coniugato con prole.

Art. 3.

I seguenti candidati sono dichiarati idonei nell'ordine appresso indicato:

1) Perotti Antonio.
2) Sinimberghi Silvio.
3) Visone Mario.
4) Larussa Enrico.
5) Trapa Giacomo.
6) Troiani Felice.
7) Ricci Cesare.
8) Accardi Domenico.
9) Scagliola Pio.
10) Trivoli Mario.
11) Colucci Renato.
12) Bagnoli Natale.
13) Giani Carlo.
14) Rinaldi Arnaldo.
15) Palmieri Vincenzo.
16) Ferzi Alberto.
17) Padula Amedeo.
18) Brunetti Pasquale.
19) Ciavoni Renato.
20) Calcagnini Ercole.
21) Guerrisi Corrado.

Roma, addì 24 agosto 1941-XIX.

Il Ministro: GORLA

(3883)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.